

Dott. Toccagni Giuseppe

ecologia igiene ambientale

Comune di Rovato

(Provincia di Brescia)

Piano di classificazione acustica del territorio comunale

REGOLAMENTO ATTUATIVO

(D.P.C.M. 1/3/91, L. 447/95, D.P.C.M. 14/11/1997, L.R. 13/2001)

REDATTA DA P.Ch. Stefania Luzzana	VERIFICATA DA Dott. Toccagni Giuseppe	APPROVATA DA
--------------------------------------	--	--------------

Emissione del 04 Aprile 2005

File:Rovato regolamento zonizzazione.doc

Dr. Giuseppe Toccagni – Via Isonzo 18- 24060 BOLGARE (BG) – Tel. 335/7589752

C.F. TCC GPP 53B15A 937 M

Sommario

<i>art. 1 Oggetto del Regolamento</i>	3
<i>art. 2 Piano di Classificazione acustica</i>	3
<i>art. 3 Definizioni</i>	5
<i>art. 4 Classificazione del territorio</i>	8
<i>art. 5 Valori dei limiti di immissione, emissione, qualità e attenzione relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio e limiti differenziali</i>	9
<i>art. 6 Attività di competenza del Comune</i>	11
<i>art. 7 Modalità di espletamento delle competenze del Comune</i>	12
<i>art. 8 Disciplina delle attività temporanee</i>	12
<i>art. 9 Previsioni di impatto acustico e previsioni di clima acustico</i>	14
<i>art. 10 Norme relative ai requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne</i>	15
<i>art. 11 Pianificazione urbanistica</i>	16
<i>art. 12 Piani di risanamento di competenza pubblica</i>	16
<i>art. 13 Piani di risanamento di competenza privata</i>	17
<i>art. 14 Ordinanze contingibili e urgenti</i>	18
<i>art. 15 Limitazioni al rumore emesso da sorgenti mobili</i>	18
<i>art. 16 Inquinamento acustico derivante da traffico veicolare</i>	20
<i>art. 17 Inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario</i>	21
<i>art. 18 Limitazioni al rumore emesso dai luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi</i>	21
<i>art. 19 Regolamento per il suono delle campane</i>	21
<i>art. 20 Limitazioni al rumore emesso da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse</i>	22
<i>art. 21 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali</i>	22
<i>art. 22 Validità del Regolamento</i>	22
<i>art. 23 Vigilanza e controllo</i>	23
<i>art. 24 Sanzioni</i>	23
<i>art. 23 Strumentazione e modalità di misura del rumore</i>	26
<i>Allegato A - Schema tipo di relazione tecnica di Piano di risanamento acustico</i>	27
<i>Allegato B - Schema tipo di relazione tecnica di Previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico</i>	29
<i>Allegato C - Modello per richiesta autorizzazione in deroga per attività temporanee</i>	37

art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina d'attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Rovato.

Esso è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.a), della L. 447/95, al fine della tutela della cittadinanza e dell'ambiente dall'inquinamento acustico sul territorio comunale.

Vengono pertanto stabilite:

- a) le modalità di applicazione e di controllo dei limiti alle immissioni ed emissioni acustiche,
- b) le deroghe,
- c) le norme speciali per le attività temporanee,
- d) le disposizioni in materia di rilascio di concessioni d'uso, permesso di costruire e nulla osta all'attività,
- e) i contenuti e le procedure relative ai piani di risanamento acustico,
- f) le sanzioni.

Il presente regolamento non si applica agli ambienti lavorativi.

art. 2 Piano di Classificazione acustica

Il piano di classificazione acustica è costituito dai seguenti elaborati, ai sensi della D.G.R.

12.07.2002 n. 7/9776:

- Relazione tecnica;
- Regolamento d'attuazione;
- Planimetria carta generale (scala 1:5.000) per l'intera area comunale con la determinazione della classificazione acustica;
- Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti;
- Planimetria con indicati i punti di misura scala 1: 10.000;
- Planimetria centro edificato con la determinazione della classificazione acustica scala 1:2000.

Dott. Toccagni Giuseppe

ecologia igiene ambientale

Per la suddivisione del territorio si è utilizzata la seguente leggenda:

CLASSE	COLORE	TIPO DI TRATTEGGIO
I	Grigio	Piccoli punti, bassa densità
II	Verde scuro	Punti grossi, alta densità
III	Giallo	Linee orizzontali, bassa densità
IV	Arancione	Linee verticali, alta densità
V	Rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità
VI	Blu	Tratteggio incrociato, alta densità

N.B.: Per il Comune di Rovato non è stata utilizzata la VI classe, si è comunque deciso di inserirla in legenda per avere una panoramica generale dei limiti previsti dalla normativa vigente.

art. 3 Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, vengono assunte, le seguenti definizioni:

➤ *Rumore*

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente;

➤ *Inquinamento acustico*

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

➤ *Ambiente Abitativo*

Ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

➤ *Livello di rumore residuo - Lr*

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

➤ *Livello di rumore ambientale - La*

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

➤ *Sorgente sonora*

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

➤ *Sorgente specifica*

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

➤ *Livello di pressione sonora*

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$Lp = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right) dB$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

➤ *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»*

E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Lea_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto 7; T è l'intervallo di tempo di integrazione;

$Leq_{(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

➤ *Livello differenziale di immissione del rumore*

Differenza tra il livello $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

➤ *Rumore con componenti impulsive*

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

➤ *Tempo di riferimento - Tr*

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

➤ *Rumori con componenti tonali*

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

➤ *Tempo di osservazione - To*

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

➤ *Tempo di misura - Tm*

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

➤ *Sorgenti sonore fisse*

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree

adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;

➤ *Sorgenti sonore mobili*

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse;

➤ *Valori limite di emissione*

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

➤ *Valore limite di immissione*

Il di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

➤ *Valori di attenzione*

Il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

➤ *Valori di qualità*

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

➤ *Attività temporanee*

Tutte le attività di carattere eccezionale presenti per archi temporali definiti e non periodicamente ricorrenti.

art. 4 Classificazione del territorio

La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche è basata sulla divisione in classi si destinazione d'uso del territorio, che viene riportata di seguito.

Classe I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza d'attività commerciali ed assenza d'attività industriali ed artigianali.

Classe III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

art. 5 Valori dei limiti di immissione, emissione, qualità e attenzione relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio e limiti differenziali

I valori limite di immissione, emissione e qualità sono definiti dal DPCM 14.11.1997 e vengono riportati a seguito.

Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	45	35
Classe II	50	40
Classe III	55	45
Classe IV	60	50
Classe V	65	55
Classe VI	65	65

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	50	40
Classe II	55	45
Classe III	60	50
Classe IV	65	55
Classe V	70	60
Classe VI	70	70

Tabella D - valori di qualita' - Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	47	37
Classe II	52	42
Classe III	57	47
Classe IV	62	52
Classe V	67	57
Classe VI	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	60	45	50	40
Classe II	65	50	55	45
Classe III	70	55	60	50
Classe IV	75	60	65	55
Classe V	80	65	70	60
Classe VI	80	75	70	70

I valori limite differenziali di immissione sono determinati dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Quest' ultimi sono determinati in:

- 5 dB (A) durante il periodo diurno;
- 3 dB (A) durante il periodo notturno.

La misura deve essere effettuata esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Il criterio differenziale non si applica:

a) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

- nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (classe VI);

Non è inoltre applicabile alla rumorosità prodotta:

- da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime;
- da attività e comportamenti non connessi ad attività produttive, commerciali e professionali;
- da impianti e servizi interni allo stesso edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Ai sensi del D.M. 11.12.1996 vengono esclusi dall'applicazione del criterio differenziale anche gli impianti esistenti a ciclo produttivo continuo, a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore del D.M. 11.12.96, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

art. 6 Attività di competenza del Comune

Competono al Comune secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 14 della L.447/95 e dall' art. 15 della L.R. 13/01 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione dei piani di risanamento, ove necessario secondo i criteri dell'art. 7 della L. 447/95;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio del permesso di costruire relativo a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
- g) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- delle disposizioni e/o prescrizioni in materia di contenimento delle emissioni sonore in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio di attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 per gli insediamenti, le attività, le infrastrutture ivi previste.

art. 7 Modalità di espletamento delle competenze del Comune

Le funzioni di controllo amministrativo ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento sono svolte direttamente dal Comune attraverso l'Ufficio Tecnico ed i servizi di Vigilanza Urbana.

Le misurazioni di controllo dovranno essere effettuate da tecnico competente così come definito all'art.2, comma 6, L.447/95.

Qualora il problema relativo all'inquinamento acustico coinvolga più Comuni, i controlli di vigilanza spettano alla Provincia.

Le Amministrazioni, qualora risultino necessari accertamenti tecnici, si avvalgono dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente alla quale devono essere effettuate precise e dettagliate richieste.

art. 8 Disciplina delle attività temporanee

Le attività temporanee, quali:

- cantieri edili e stradali;
- feste popolari, concerti;
- luna park e circhi;
- manifestazioni sportive, politiche, religiose;
- mercati;
- spettacoli pirotecnici.

qualora provochino immissioni acustiche superiori ai limiti previsti per le zone di localizzazione, possono usufruire di deroghe ai limiti stabiliti, previa preventiva richiesta di autorizzazione non meno di 15 giorni prima, fatti salvi i casi di particolare urgenza e necessità. (allegato C).

Il Sindaco allo scopo rilascia specifica autorizzazione. Il rilascio di quest'ultima deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;

- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Resta inteso che i macchinari utilizzati nel corso dell'attività temporanea devono essere conformi alla normativa tecnica Nazionale e Comunitaria in materia di emissioni sonore.

Le attività temporanee che risultano prive dell'autorizzazione in deroga ai limiti di immissione/emissione sono immediatamente sospese con ordinanza del Sindaco.

L'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:

- manifestazioni di piazza, cortei, processioni;
- mercati all'aperto;
- servizi di pulizia delle reti viabili e dei marciapiedi;
- cantieri temporanei per lavori di manutenzione e di nuova costruzione di strade e reti tecnologiche.

Nel caso in cui per l'effettuazione di tali lavori fosse necessaria la gara d'appalto la ditta deve indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria responsabilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

A seconda del tipo di attività temporanea all'aperto, vengono di seguito indicati dei periodi entro cui può essere consentito lo svolgimento dell'attività rumorosa o l'utilizzo di sorgenti sonore particolarmente intense, con conseguente variazione del clima acustico della zona.

- Attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili: limitatamente ai giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare;
- manifestazioni politiche, religiose ed affini: dalle 8.00 alle 24.00;
- luna park e circhi: dalle 9.00 alle 24.00;
- spettacoli musicali e/o danzanti all'aperto: dalle 9.00 alle 12.00, dalle 16.00 alle 24.00;
- automezzi per la raccolta degli RSU: non prima delle 5.30.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha la facoltà di stabilire orari più restrittivi.

art. 9 Previsioni di impatto acustico e previsioni di clima acustico

I soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione d'impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) Infrastrutture stradali;
- c) Infrastrutture ferroviarie;
- d) Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- e) Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere dove è necessario predisporre la documentazione di impatto acustico.

Si intendono per prossime le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali poste, anche parzialmente, a meno di 100 mt da tali opere.

E' facoltà del Comune richiedere una relazione di valutazione del clima acustico per le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali e poste, a più di 100 mt dal perimetro dell'area di pertinenza di impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive o commerciali polifunzionali o di infrastrutture stradali e ferroviarie.

Le domande per il rilascio del permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi

commerciali polifunzionali, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Le modalità e i criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico sono definiti dalla Delibera Giunta Regionale n° 7/8313 del 08.03.2002. (allegato B).

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Le modalità di svolgimento delle misure fonometriche e la relativa presentazione dei risultati dovranno essere conformi alle disposizioni del D.M. 16.03.1998.

art. 10 Norme relative ai requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche, e i progetti relativi a nuove costruzioni, devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

Gli indici di valutazione dei requisiti acustici passivi, sono definiti nell'allegato A al citato decreto e sono riportati nella seguente tabella.

Per i dettagli circa l'applicazione degli stessi si rimanda al testo del DPCM 05/12/1997.

Tabella A - CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

- *categoria A*: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- *categoria B*: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- *categoria C*: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- *categoria D*: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- *categoria E*: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- *categoria F*: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- *categoria G*: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categoria	R_u	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{AS_{max}}$	L_{aeq}
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

dove:

R_u : potere fono isolante elementi di separazione di due distinte unità immobiliari

$D_{2m,nT,w}$: isolamento acustico standardizzato di facciata

$L_{n,w}$: livello di rumore di calpestio dei solai

LASmax: livello massimo slow impianti di servizio
Laeq: livello equivalente impianti di servizio

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di, nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologia utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

E' facoltà del Comune richiedere, in fase di rilascio di licenza d'uso o di certificato di agibilità o abitabilità degli edifici, la presentazione di una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente, attestante il rispetto, verificato mediante misurazioni in opera, dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997.

art. 11 Pianificazione urbanistica

La redazione di nuovi strumenti urbanistici, le loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

L'attuazione dei piani previsti dallo strumento urbanistico generale deve avvenire considerando la classificazione acustica del territorio comunale, in modo da salvaguardare i limiti acustici stabiliti per le aree di intervento. Sono fatte salve le prescrizioni legislative in materia di valutazione di impatto acustico previste dalle norme tecniche di attuazione.

Ad ogni adozione di Piano Regolatore Generale o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla D.G.R. del 12 luglio 2002 n° 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

art. 12 Piani di risanamento di competenza pubblica

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 447/95, il Comune adotta un piano di risanamento acustico:

- a) in caso di superamento dei valori di attenzione;
- b) qualora nella classificazione acustica del territorio per le zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB(A).

Il piano di risanamento può essere adottato dai Comuni, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h (valori di qualità).

I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale.

Il piano di risanamento acustico contiene:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

art. 13 Piani di risanamento di competenza privata

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica, le imprese interessate devono presentare all'Ufficio Comunale competente un piano di risanamento entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica gli interventi e il termine, giustificato, entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti di immissione ed emissione previsti.

In allegato (allegato A) è riportato lo schema di relazione tipo per la presentazione dei piani di risanamento, così come definito dalla deliberazione della Giunta Regionale n° VII/6906 del 16.11.2001.

Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

Gli interventi finalizzati all'adeguamento delle immissioni sonore, qualora ritenuti gli unici o i più validi ed efficaci per conseguire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Sindaco previo parere della ASL, sentite le Commissioni Consiliari competenti e le parti interessate, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici per quanto attiene i parametri di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune. Eventuali deroghe, comunque non superiori a 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale.

Gli adeguamenti di bonifica dovranno in ogni caso essere realizzati nel minor tempo possibile, tenuto conto della articolazione complessiva del piano di risanamento.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro sei mesi.

L'amministrazione Comunale, in casi di motivata necessità, si riserva la facoltà di imporre alle imprese dei termini più brevi, interventi differenti rispetto a quelli prospettati nel piano di risanamento o modifiche allo stesso per l'inserimento estetico/architettonico delle opere.

art. 14 Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore ivi compresa la sospensione parziale o totale delle attività disturbanti.

art. 15 Limitazioni al rumore emesso da sorgenti mobili

La limitazione della rumorosità derivante da sorgenti mobili è già regolamentata dagli articoli 78, 79, 155 e 156 del Codice della Strada (Dlvo 285/92 e successive modificazioni) nonché dalle Direttive Comunitarie in materia di omologazione dei dispositivi silenzianti.

Di seguito si riportano estratti dal citato decreto che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 78. Dlvo 285/92 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

"I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72¹, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del PRA solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, la prescritta visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole la prescritta visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 328,01 a Euro 1312,03.

Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."

¹ tra cui il dispositivo silenziatore.

Art. 79. Dlvo 285/92 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

"I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72² non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 65,60 a Euro 262,41. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter."

Art. 155 Dlvo 285/92 Limitazione dei rumori.

"Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento (DPR 495/92 art. 350)².

² Art. 350. (Art. 155 Cod. Str.) Limiti sonori massimi.

Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non può superare nell'uso L_{Aeq} 60 dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.

L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del codice (allarme antifurto) deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento¹ e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 32,80 a Euro 131,20".

Art. 156. Dlvo 285/92 Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

"Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.

Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso.

Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.

Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.

In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 32,80 a Euro 131,20".

art. 16 Inquinamento acustico derivante da traffico veicolare

La limitazione della rumorosità derivante da traffico veicolare è regolata dal D.P.R. 30.03.2004 n. 142 " Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447".

Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali; si applicano:

- alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti,
- alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Per entrambe le infrastrutture, sono fissate fasce territoriali di pertinenza nelle quali vengono applicati limiti assoluti di immissione diurni e notturni del rumore indipendentemente dalla classe di appartenenza della zonizzazione acustica.

Per quanto riguarda le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di immissione sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza.

art. 17 Inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

La limitazione della rumorosità derivante da traffico ferroviario è regolata dal D.P.R. 18.11.1998 n° 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie; si applicano:

- alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti,
- alle infrastrutture di nuova realizzazione;

Per entrambe le infrastrutture, a partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza nelle quali vengono applicati limiti assoluti di immissione del rumore indipendentemente dalla classe di appartenenza della zonizzazione acustica.

Per quanto riguarda le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di immissione sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza.

art. 18 Limitazioni al rumore emesso dai luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

La limitazione della rumorosità derivante dai luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi è regolata dal D.P.C.M. 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

In ogni caso i luoghi di intrattenimento danzante sono tenuti al rispetto dei limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga.

art. 19 Regolamento per il suono delle campane

Considerando che:

- il suono delle campane è di tradizionale e singolare modo immediato di comunicare della Chiesa coi suoi fedeli così da divenire un'espressione importante della sua libertà, sia per annunciare i momenti di preghiera, sia per segnare i momenti significativi della vita dei fedeli singoli e dell'intera comunità;

- il suono delle campane non può essere assimilato al rumore prodotto dagli impianti industriali moderni, anche se necessita nel nostro contesto culturale di essere disciplinato, per poter continuare a svolgere la sua funzione in sintonia con mutate e diversificate esigenze;

si autorizza il suono delle campane per le funzioni religiose, nel rispetto delle disposizioni emanate con i Decreti vescovili.

art. 20 Limitazioni al rumore emesso da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

Le attività domestiche e ricreative effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore non devono comunque superare i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione di tali operazioni, fermo restando che le attività domestiche rumorose non devono essere effettuate prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00.

Le operazioni di manutenzione del verde privato, effettuate mediante apparecchi meccanici, devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo invernale

Dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì

Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 sabato e domenica

Periodo estivo

Dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì

Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00 sabato e domenica

Per gli antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, non si applicano i limiti della zonizzazione acustica, ma la durata della loro emissione sonora devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di dieci minuti.

art. 21 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Urbana nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

art. 22 Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualsiasi

prescrizione del regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative vengono automaticamente a decadere.

L'aggiornamento o la modifica può avvenire anche:

- contestualmente all'adozione di varianti specifiche o generali del P.R.G.
- contestualmente all'approvazione dei piani attuativi del P.R.G., limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

art. 23 Vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e, se il problema coinvolge più Comuni dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

Per le attività di vigilanza e controllo, il Comune o la Provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della l.r. 16/1999.

In caso di impossibilità da parte dei citati Enti competenti, l'amministrazione Comunale per gli accertamenti tecnici fonometrici si può avvalere anche, qualora non dotata delle strutture necessarie, di tecnici esterni competenti ai sensi dell'art.2 comma 6 della L.26/10/1995, n° 447 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle operazioni di controllo tali tecnici sono supportati da personale incaricato della vigilanza del Comune di Solza.

art. 24 Sanzioni

Salvo le responsabilità penali per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito di minimi e massimi prefissati dalla L.447/95 all'art. 10 e dall'art. 16 della L.R. 13/01di seguito riportate.

Sono altresì riportate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (Dlvo 285/92) in materia di inquinamento acustico.

Tabella 1 Riassunto delle sanzioni

Violazione	riferimento legislativo	sanzione amministrativa Euro	
		Minima	Massima
Inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente	articolo 650 del Codice penale	arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 206,58	
	art. 10 L. 447/95	1.032,95	10.329,51
Superamento dei valori limite di emissione e di immissione di una sorgente fissa o mobile	art. 10 L. 447/95	516,48	5.164,76
Violazione dei regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione alla Legge 447/95	art.10 L. 447/95	258,24	10.329,51
Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica	art.16 L.R. 13/01	258,24	516,48
Violazione al D.P.C.M. 16.04.1999 n° 215 – pubblici esercizi e discoteche	Art. D.P.C.M. 215/99	258,24	10.329,51
Modifica dei dispositivi silenziatori degli scarichi dei gas di combustione di auto e moto veicoli rispetto a quanto nel certificato di omologazione	art.78 Dlvo 285/92	343,35	1376,55
		ritiro carta di circolazione	
Circolazione con dispositivi silenziatori degli scarichi dei gas di combustione di auto e moto veicoli non efficienti o non correttamente installati	art.79, 155 Dlvo 285/92	68,25	275,10

Violazione	riferimento legislativo	sanzione amministrativa Euro	
		Minima	Massima
Immissione di rumori molesti derivanti dalle modalità di guida o dalla circolazione stradale	art.155 Dlvo 285/92	33,60	137,55
Superamento dei limiti massimi previsti dal regolamento per l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo di veicoli	art.155 Dlvo 285/92	33,60	137,55
Superamento dei limiti massimi previsti dal regolamento per sistemi di allarme antifurto	art.155 Dlvo 285/92	33,60	137,55
Uso, in particolare nei centri abitati, delle segnalazioni acustiche, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo.	art.156 Dlvo 285/92	33,60	137,55
Violazione delle disposizioni del regolamento, salvo diversa disposizione di legge	Art. 7-bis D.Lvo 18.08.00. n. 267	25,00	500,00

Tali sanzioni potranno subire variazioni a seguito di modifiche o integrazioni della normativa vigente.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati, ai sensi della L 447/95 e Dlvo 285/92, al miglioramento della circolazione stradale, redazione di piani del traffico, interventi di bonifica acustica, redazione di piani di risanamento acustico.

Ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 4, della Legge 447/95.

Dott. Toccagni Giuseppe

ecologia igiene ambientale

art. 23 Strumentazione e modalità di misura del rumore

Per la strumentazione e le modalità di rilevamento dell'inquinamento acustico si fa riferimento al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/3/1998 pubblicato sulla GU n°76 del 01/4/1998.

Allegato A - Schema tipo di relazione tecnica di Piano di risanamento acustico

Il piano di risanamento acustico che le imprese devono presentare al Comune, deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni.

- a) Dati identificativi del legale rappresentante e individuazione dell'impianto/attività con l'indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, etc.);
- b) Indicazione, per l'area nella quale è insediata l'attività o l'impianto e per le aree adiacenti, della/e zona/e urbanistiche di appartenenza nel Piano Regolatore Generale.
- c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura produttiva o commerciale per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Occorrono delle mappe in scala che riportano la classificazione acustica di cui alla tabella A dell'allegato al d.p.c.m. 14 novembre 1997 (oppure tabella 1, allegato B, del d.p.c.m. 1° marzo 1991). Si devono indicare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona derivanti dalla classificazione acustica comunale per le aree e zone interessate. In assenza di zonizzazione acustica comunale si devono comunque specificare i valori limite imposti dalla normativa (art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1° marzo 1991) per le zone ed aree interessate dalle immissioni sonore. Si devono, quindi, individuare i valori limite che sono assunti come riferimento per la definizione del piano di risanamento acustico.
- d) Descrizione, mediante informazioni di carattere acustico, dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature che danno luogo a diffusione di rumore nell'ambiente esterno e/o in ambienti abitativi.
- e) Per le sorgenti sonore che hanno effetti nell'ambiente esterno o abitativo occorre la descrizione delle modalità di funzionamento, rilevanti per la valutazione delle emissioni sonore, con l'indicazione della loro posizione spaziale, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi e la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che è interessata da tali emissioni sonore.
- f) Relativamente alle attività o ai cicli tecnologici presenti, elenco delle sorgenti di rumore (attrezzature, impianti, etc.) installati, con l'indicazione dei livelli di rumore per intervalli di breve e media durata prodotti dagli stessi nell'ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi, dando le esatte posizioni nelle quali sono stati rilevati i livelli sonori. Occorre indicare quali sono gli impianti o attrezzature, di titolarità dell'impresa, che causano le emissioni ed immissioni sonore superiori ai limiti.

2. Per gli impianti industriali, oltre ai dati ed informazioni riportate al punto 1, occorre anche:

- a. indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo ai sensi del D.M. [11 dicembre 1996](#);
- b. descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione spaziale delle sorgenti. Descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, l'eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni significative nell'ambiente esterno;
- c. specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento dell'impianto/attività;
- d. specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive si hanno i livelli massimi di emissione sonora (ad esempio riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti), indicando le posizioni (prossime al confine di proprietà) ed i valori dei livelli sonori ad esse relativi disponibili;
- e. effettuare, preliminarmente alla presentazione del piano di risanamento, rilevazioni fonometriche in posizioni ritenute significative per la definizione del piano di risanamento e per valutare l'efficacia degli interventi di bonifica acustica. Le postazioni «significative» possono, eventualmente, essere individuate in accordo con il/i Comune/i e la struttura dell'ARPA territorialmente competente/i. Le fonometrie riguarderanno l'area che è interessata dalle immissioni sonore e devono comprendere, per le postazioni indagate anche se le stesse sono nell'ambiente esterno, la caratterizzazione del rumore ambientale e del rumore specifico (cioè del rumore prodotte, nei punti oggetto di indagine, dal contributo delle sorgenti la cui titolarità è attribuibile all'impresa). Negli stessi punti saranno effettuati, dopo la realizzazione del piano di risanamento, rilevazioni fonometriche per verificare l'avvenuto adeguamento ai valori limite stabiliti dalla normativa vigente.

3. Per quanto riguarda i sistemi di mitigazione e gli interventi di bonifica acustica previsti nel piano di risanamento occorre dare le seguenti informazioni.

- a. Le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato alla individuazione della tipologia di interventi e alle modalità di adeguamento prescelte.
- b. La descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Deve essere indicata l'entità prevista delle riduzioni per le varie postazioni rispetto alle quali l'intervento di bonifica è stato progettato.
- c. Le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento e la specificazione della sua articolazione con la sequenza cronologica dei singoli interventi e l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna ad attuare questi ultimi e, comunque, la data entro la quale prevede di concludere il piano di risanamento.

Allegato B - Schema tipo di relazione tecnica di Previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico

Previsione di impatto acustico

Aeroporti, Aviosuperfici

La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici deve, contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:

- L'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore.
- La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperficie, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all'impatto acustico.
- Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico.
- L'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione, della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.

Per la redazione della documentazione di cui sopra, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:

- almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio;
- dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (bus y day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei, due periodi della giornata e durante la settimana;
- la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
- ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
- le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;

- le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessati relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
- l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

Infrastrutture stradali

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, [art. 8](#), comma 2, lettera b), e all'[art. 5](#) della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo.

- Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. [285/92](#) e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura.
- Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. [14 novembre 1997](#) o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.).
- Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G. Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza.
- Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative.
- Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio.
- Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti.

- Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di Infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori.
- Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.

Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

Infrastrutture ferroviarie

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, [art. 8](#), comma 2, lettera f), e all'[art. 5](#) della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.P.R. 18 novembre 1998 [n. 459](#), e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura.
- Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all'[art. 2](#) comma 1, lettere b), c), e), f), g), h); e comma 2 del medesimo [art. 2](#) che precede.
- Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative).

I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni.

- I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.

Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, [art. 8](#), comma 4, e [art. 5](#) della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
- Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale.
- Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente.
- Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività.
- Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emmissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:

- indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. [11 dicembre 1996](#);
- descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
- descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
- specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;

- specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
- riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.
- Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.
- La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.

Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, [art. 8](#) comma 4, e [art. 5](#) della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo.
- Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede

- Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente art. 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
- Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede.
- Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente art. 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo art. 4.
- Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
- Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
- Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo, specificate al precedente art. 4, commi 1, 3 e 4.

- Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni

- l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;
- l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

I soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera d), e dall'art. 5 della l.r. 13/2001.

La suddetta documentazione deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli.
- La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.
- L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

Valutazione previsionale di clima acustico

La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'[art. 8](#), comma 3, della legge 447/95 e [art. 5](#), comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;

- le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
- le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico, preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
- la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

Allegato C - Modello per richiesta autorizzazione in deroga per attività temporanee

La domanda per la richiesta di autorizzazione in deroga per attività temporanee deve contenere almeno i seguenti documenti:

- I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
- Le finalità dell'attività;
- La durata dell'attività con relativo periodo diurno e notturno;
- Specificare le aree interessate con relativa destinazione d'uso dal superamento dei limiti del piano di zonizzazione acustica;
- Elencare le principali sorgenti di rumore e gli eventuali accorgimenti tecnici alla riduzione.